

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

² Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)⁴, gli articoli 96–99, 102–102a^{bis} e 102b–102e della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014⁶ sulla cittadinanza (LCit).⁷

Art. 2⁸ Gestione del sistema d'informazione

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)⁹ gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

RU 2006 1931

¹ RS 101

² FF 2002 4181

³ RS 142.20

⁴ Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ RS 142.31

⁶ RS 141.0

⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 301, 3101 2018 2855; FF 2014 6917).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

² Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:¹⁰

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;¹¹
- c.¹² controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI¹³, dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 2001¹⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit¹⁶;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i.¹⁷ applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

¹³ RS **142.20**

¹⁴ RS **0.142.112.681**

¹⁵ RS **0.632.31**

¹⁶ RS **141.0**

¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

- j.¹⁸ agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
 - k.¹⁹ compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 1999²⁰ sui lavoratori distaccati.
- ³ Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:²¹
- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
 - b.²² rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
 - c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
 - d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi²³;
 - e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
 - f.²⁴ valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
 - g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;
 - h.²⁵ determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
 - i.²⁶ agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

¹⁸ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

¹⁹ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁰ RS **823.20**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

²³ RS **142.31**

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁵ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

²⁶ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁴ Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

^{4bis} Per l'allestimento di statistiche sulla revoca o sulla mancata proroga di permessi nell'ambito del diritto degli stranieri nonché sulle espulsioni pronunciate sulla base di sentenze penali passate in giudicato sono raccolti dati concernenti:

- a. le relative fattispecie penali;
- b. il rimpatrio volontario o coatto;
- c. i Paesi d'origine o di provenienza interessati.²⁷

⁵ Il numero AVS²⁸ di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.³⁰

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene:³¹

- a.³² dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- a^{bis}.³³ immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);
- b.³⁴ dati concernenti i compiti specifici della SEM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;
- c.³⁵ ...

²⁷ Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

²⁸ Nuova espr. giusta l'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 758; FF **2019** 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

²⁹ RS **831.10**

³⁰ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4165; FF **2006** 397).

³¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³³ Introdotta dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (RU **2011** 175; FF **2010** 51). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³⁵ Abrogata dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamen-

- d.³⁶ un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo;
- e.³⁷ registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo;
- f.³⁸ l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.³⁹

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁰ sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5 Responsabilità

¹ La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.⁴¹

² ...⁴²

Art. 6⁴³ Diritto d'accesso e diritto di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD⁴⁴) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate alla SEM.

² I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti alla SEM.

to e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), con effetto dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

³⁶ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

³⁷ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

³⁸ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁰ RS **235.1**

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴² Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁴ RS **235.1**

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 7 Autorità competenti

¹ La SEM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.⁴⁵

² Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD⁴⁶).⁴⁷

³ Secondo l'accordo del 6 novembre 1963⁴⁸ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

⁴ Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

Art. 7a⁴⁹ Dati biometrici

¹ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
- d. le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
- e. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

² La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁶ RS **235.1**

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁸ RS **0.142.115.143**

⁴⁹ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (RU **2011** 175; FF **2010** 51). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

³ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;
- d. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
- e. il Corpo delle guardie di confine;
- f. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- g. l'Ufficio SIRENE di fedpol;
- h. il Servizio delle attività informative della Confederazione.

⁴ Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

Art. 8⁵⁰ Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente alla SEM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Art. 8a⁵¹ Trasmissione di dati al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109/LStrI⁵²:

- a. il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;
- d. il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵¹ Introdotto dall'art. 18a. Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

⁵² RS **142.20**

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9 Procedura di richiamo

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁵³

- a.⁵⁴ autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.⁵⁵ autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI⁵⁶;
- c.⁵⁷ autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁵⁸ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

⁵³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁵⁵ Nuovo testo giusta l'art. 4 n. 1 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU **2020** 811; FF **2019** 2341).

⁵⁶ RS **142.20**

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁵⁸ RS **361**

- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- j.⁵⁹ uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile⁶⁰ e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁶¹ sull'unione domestica registrata;
- k.⁶² Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011⁶³ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- l.⁶⁴ Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015⁶⁵ sulle attività informative (LAIIn), nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit⁶⁶, nonché della LStrI⁶⁷ e della LAsi⁶⁸.

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁶⁹

- a.⁷⁰ autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in

⁵⁹ Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3057; FF **2008** 2145 2159).

⁶⁰ RS **210**

⁶¹ RS **211.231**

⁶² Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** 1).

⁶³ RS **312.2**

⁶⁴ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195). Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁶⁵ RS **121**

⁶⁶ RS **141.0**

⁶⁷ RS **142.20**

⁶⁸ RS **142.31**

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

b.⁷¹ ...

c.⁷² autorità federali competenti in materia di polizia:

1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,

2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi;

d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;

e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;

g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS;

h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;

i.⁷³ uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata;

j.⁷⁴ Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;

⁷¹ Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁷² Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁷³ Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3057; FF **2008** 2145 2159).

⁷⁴ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** 1).

- k.⁷⁵ autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo;
- l.⁷⁶ Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAln, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi;
- m.⁷⁷ servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n.⁷⁸ autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o.⁷⁹ autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

Art. 10 Concessione dell'accesso

¹ La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.⁸⁰ L'accesso delle autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessita di tale decisione.⁸¹

² I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati

¹ Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI⁸², la LAsi⁸³ o la LCit⁸⁴, l'ufficio federale

⁷⁵ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

⁷⁶ Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁷⁷ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁷⁸ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁷⁹ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁸¹ Secondo per. introdotto dall'art. 4 n. 1 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU **2020** 811; FF **2019** 2341).

⁸² RS **142.20**

⁸³ RS **142.31**

⁸⁴ RS **141.0**

competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.⁸⁵

² La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.⁸⁶

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStrl⁸⁷, la LAsi⁸⁸ o la LCit^{89,90}

² La richiesta va indirizzata alla SEM.⁹¹

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

¹ La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁹²

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992⁹³ sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

² La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati

⁸⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5437; FF **2002** 3327).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁸⁷ RS **142.20**

⁸⁸ RS **142.31**

⁸⁹ RS **141.0**

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5437; FF **2002** 3327).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁹³ RS **431.01**

personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁹⁴

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi⁹⁵ affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14⁹⁶ Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, la SEM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15⁹⁷ Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD⁹⁸, dagli articoli 105–107, 111a–111d, 111i LStrI⁹⁹ nonché dagli articoli 97, 98, 102a^{bis} 100, 102b e 102c¹⁰¹ LAsi¹⁰².

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁹⁵ RS **142.31**

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

⁹⁸ RS **235.1**

⁹⁹ RS **142.20**; vedi anche art. 127 LStrI.

¹⁰⁰ Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

¹⁰¹ Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

¹⁰² RS **142.31**

Sezione 5: Disposizioni esecutive

Art. 16 Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD¹⁰³) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

...¹⁰⁴

Art. 18a¹⁰⁵ Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009

Fino alla loro abrogazione al momento dell'introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8a hanno il tenore seguente:

...¹⁰⁶

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006¹⁰⁷

¹⁰³ RS 235.1

¹⁰⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 1931.

¹⁰⁵ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).

¹⁰⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063.

¹⁰⁷ DCF del 12 apr. 2006.

*Allegato*¹⁰⁸
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁰⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004¹¹⁰ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004¹¹¹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005¹¹² tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008¹¹³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁰⁸ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

¹⁰⁹ RS 0.362.31

¹¹⁰ RS 0.362.1

¹¹¹ RS 0.362.32

¹¹² RS 0.362.33

¹¹³ RS 0.362.311

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹¹⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004¹¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008¹¹⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008¹¹⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

¹¹⁴ RS **0.142.392.68**

¹¹⁵ RS **0.360.598.1**

¹¹⁶ RS **0.142.393.141**

¹¹⁷ RS **0.142.395.141**